



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: INCLUSIONE SOCIALE Area: POLITICHE PER L'INCLUSIONE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: L.R. 11/2016, art. 29 - Servizi per la vacanza. Indicazione dei criteri e delle modalità di organizzazione dei servizi per la vacanza per persone con disabilità, annualità 2019. Requisiti dei destinatari dell'intervento.			
_____ (ORLANDI MARIA CRISTINA) _____ (DI TULLIO PATRIZIA) _____ (A. MAZZAROTTO) _____ (V. MANTINI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI E WELFARE		_____ (Troncarelli Alessandra) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 21/06/2019 prot. 447	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: L.R. 11/2016, art. 29 - Servizi per la vacanza. Indicazione dei criteri e delle modalità di organizzazione dei servizi per la vacanza per persone con disabilità, annualità 2019. Requisiti dei destinatari dell'intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare e Enti Locali;

VISTI

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
- la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00092 del 27 marzo 2018 “XI Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio”, ed il successivo decreto, n. T00102 del 6 aprile 2018, di integrazione dei componenti la Giunta regionale;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00175 del 24 luglio 2018 “Attribuzione della delega agli "Enti Locali" all'Assessore alle "Politiche Sociali e Welfare" Alessandra Troncarelli. Integrazione e modifica del D.P.R.L. n. T00108 del 7 maggio 2018”.
- la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 170 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1- Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni, adottata dal Presidente della Regione con i poteri di cui all'art. 45, comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, come ratificata con deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2018, n. 179, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203 e successiva D.G.R. del 1 giugno 2018 n. 252, con le quali si è provveduto a riorganizzare l'apparato amministrativo della Giunta Regionale, e sue mm. e ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 268 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale al dott. Valentino Mantini;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche, in particolare l’articolo 10, comma 3, in riferimento alle spese correnti pluriennali e l’articolo 51, in riferimento alle variazioni di bilancio;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2018, n. 861 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2018, n. 862 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 5 febbraio 2019, n. 64 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- il Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”, approvato dal Consiglio regionale del Lazio in data 24 gennaio 2019, con deliberazione n.1;

RICHIAMATE

- la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n.162,

che, nel prevedere in favore delle persone con disabilità i diversi interventi, all'art. 8, lettera e), precisa che l'inserimento e l'integrazione sociale dei disabili possano essere favorite anche con iniziative effettuate nel tempo libero;

- la legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 che, nell'ambito del sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi socio assistenziali, prevede, all'art. 29:
 - la realizzazione dei servizi per la vacanza rivolti, tra l'altro, alle persone con disabilità per fornire loro periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago e consentire, contestualmente, ai familiari di fruire di momenti di sollievo e riposo (comma 1);
 - la realizzazione dei servizi vacanza per le persone con disabilità, le persone con disagio psichico e le persone anziane, anche non autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari (comma 2, lett.b);

VISTE

- la deliberazione di Giunta regionale del 10 aprile 2001 n. 501 "Criteri e modalità di attuazione dei soggiorni estivi per soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista", con allegata Direttiva, concernente la disciplina dei soggiorni estivi previsti nel progetto riabilitativo dei soggetti con disabilità presi in carico in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale;
- la deliberazione di Giunta regionale del 18 luglio 2017, n. 418 che:
 - destinava l'importo di euro 1.800.000,00 alla copertura delle spese di natura sociale, per l'annualità 2017, sostenute dalle AA.SS.LL. per l'organizzazione dei soggiorni estivi per disabili, di seguito "servizi per la vacanza" secondo la nuova denominazione introdotta dall'art.29 della L.R.11/2016;
 - definiva i criteri generali di riparto e di utilizzazione delle stesse;

RILEVATO, in particolare, che la suindicata deliberazione n. 418/2017 forniva alcune indicazioni aggiuntive, a carattere generale, per l'utilizzazione delle risorse prevedendo, alla voce "Requisiti destinatari" dei soggiorni estivi (rinominati servizi per la vacanza), i seguenti criteri:

- a. essere in carico ai servizi socio-sanitari ovvero inseriti presso una struttura riabilitativa residenziale, semiresidenziale o non residenziale, per i quali i competenti servizi abbiano espresso una valutazione positiva sull'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione di servizi per la vacanza, coerentemente agli obiettivi terapeutici e di reinserimento psicosociale del soggetto disabile;
- b. avere un'età massima di anni 60;
- c. disporre dell'attestato di invalidità civile superiore al 74%, o del riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92;
- d. non beneficiare di altri contributi finanziari, da parte di altri soggetti pubblici, destinati alla fruizione di servizi per la vacanza nel periodo estivo;

RILEVATO altresì che:

- nell'annualità 2018, a seguito di una verifica generale condotta sulle procedure in uso alle AA.SS.LL. per l'organizzazione dei servizi vacanza per persone con disabilità, è emersa una oggettiva difformità;
- proprio nell'ottica di favorire una uniforme applicazione delle disposizioni operative concernenti il menzionato servizio, anche per quanto attiene l'utilizzo conforme delle

risorse destinate, l'amministrazione regionale ha provveduto, con apposita circolare esplicativa, prot. n. 308111/2018, a specificare che:

1. i requisiti previsti dalla D.G.R. 418/2017 per i destinatari dei servizi per la vacanza per disabili, di cui ai punti b), c), d), succitati, erano da considerarsi unicamente criteri di priorità nell'utilizzo del contributo regionale, da parte delle AA.SS.LL, e non requisiti di accesso al servizio;
2. per le ragioni suindicate potevano partecipare, ai servizi per la vacanza per disabili, anche gli utenti aventi:
 - età superiore ai 60 anni (limite 65 anni);
 - invalidità inferiore alla percentuale del 74%;
 - certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 1 (non gravità);

EVIDENZIATO che l'intervento di cui trattasi, ai sensi della L.R. 11/2016, ha natura non solo terapeutica/riabilitativa ma soprattutto di inclusione sociale e sollievo e che, pertanto, la previsione dei suddetti criteri rispondeva alla duplice finalità di favorire la partecipazione degli utenti in condizioni di disabilità più grave, con bisogni complessi a maggiore intensità assistenziale e di accompagnamento, e consentire l'effettiva rotazione dei possibili beneficiari dell'intervento;

DATO ATTO che, nelle more dell'adozione del presente atto, ai fini della prossima organizzazione dei servizi vacanza, è stata trasmessa alle AA.SS.LL. la circolare prot. n.326231/2019 con la quale viene ribadita l'interpretazione puntuale delle disposizioni relative ai requisiti dei destinatari dell'intervento di cui alla D.G.R. 418/2017, sopra riportati;

PRESO ATTO che:

- la disciplina generale dei servizi vacanza per persone con disabilità è, ad oggi, quella prevista dalla D.G.R. 501/2001 ed allegata Direttiva salvo i criteri aggiuntivi di priorità nell'utilizzo delle risorse regionali da parte delle AA.SS.LL., introdotti con la D.G.R. 418/2017 e sopra riportati;
- per favorire condizioni uniformi di accesso e fruizione del servizio vacanza sul territorio regionale, la Direzione regionale Politiche per l'Inclusione sociale, ha ritenuto necessario:
 - procedere ad un aggiornamento organico e strutturale della disciplina generale dei servizi per la vacanza di persone disabili e con disagio psichico;
 - avvalersi, a tal fine, del contributo tecnico di un apposito gruppo di lavoro, istituito con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2018, n. G09093 e composto da referenti sociali, sanitari e da rappresentanti della Consulta regionale per i problemi dell'handicap e della disabilità;

RITENUTO di stabilire per l'organizzazione, annualità 2019, del servizio per la vacanza di persone con disabilità, i seguenti requisiti per i destinatari e le modalità operative - gestionali, che costituiscono l'Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa:

1. i soggetti destinatari sono:
 - a. persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in carico ai servizi socio-sanitari ovvero presso una struttura riabilitativa in regime residenziale, semiresidenziale o

non residenziale accreditata, per i quali i competenti servizi abbiano espresso una positiva valutazione sull'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione del servizio per la vacanza, in quanto coerente con gli obiettivi terapeutici e di reinserimento psicosociale del soggetto disabile;

- b. persone con disagio psichico in carico ai DSM, per espressa previsione dell'art. 29 della L.R. 11/2016, comma 2;
- c. utenti in trattamento presso strutture riabilitative accreditate, in regime residenziale e semiresidenziale, che non abbiano provveduto all'organizzazione dell'iniziativa; in tal caso, la ASL di riferimento potrà valutare l'eventuale richiesta di partecipazione e la rispondenza del servizio per la vacanza al progetto terapeutico/riabilitativo individuale, compatibilmente con le risorse disponibili;

Presupposti per la partecipazione sono, in ogni caso, possedere la certificazione attestante la condizione di handicap, ai sensi della legge 104/92, art. 3, commi 1 e 3, e non fruire di contributi finanziari, da parte di altri soggetti pubblici, per il servizio per la vacanza o servizio analogo;

2. le modalità gestionali sono:

- a. accordo, intesa o protocollo, tra ASL e Comune, per i soggetti in trattamento presso le AA.SS.LL. o presso strutture riabilitative accreditate in regime non residenziale;
- b. elaborazione del progetto riabilitativo ed organizzazione del soggiorno, per i soggetti in trattamento presso strutture riabilitative accreditate, in regime residenziale e semiresidenziale, da parte delle stesse strutture, anche in collegamento tra loro, e presentazione del progetto alla ASL per l'autorizzazione allo svolgimento;
- c. organizzazione della vacanza individuale da parte dell'utente/famiglia concordata con i servizi di presa in carico dell'utente;

3. le spese di rilevanza sociale ammissibili sono:

- a. nel caso di cui al punto 2. a., il Comune si fa carico dei costi relativi alle spese alberghiere, di trasporto, di assicurazione, di carattere organizzativo ed economico degli utenti; la ASL mette a disposizione il proprio personale o ne assume la relativa spesa;
- b. nel caso di cui al punto 2. b., il contributo regionale è destinato alla copertura di spese di natura sociale (alberghiere, trasporto, assicurazione, organizzative ed economiche) degli utenti, sostenute dalle AA.SS.LL.; sono, inoltre, ritenute eleggibili le spese di assistenza per attività di natura non sanitaria e spese di natura aggiuntiva rispetto alla quota sanitaria erogata per singolo utente;

Le risorse assegnate alle AA.SS.LL., quale contributo per le spese di natura sociale sostenute per i servizi per la vacanza di persone disabili, sono da intendersi alternative rispetto ai contributi regionali erogati ai Comuni per le spese sostenute per utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento.

4. la durata del soggiorno:

la D.G.R. 501/2001 prevede che i servizi per la vacanza possano avere una durata molto ampia (minimo 20 gg – massimo 60 gg) che, ad oggi, non è ritenuta praticabile; la durata dell'intervento deve essere stabilita dai soggetti competenti temperando diversi obiettivi: massima partecipazione, adeguato sollievo alle famiglie, realizzazione del piano terapeutico individuale, rispetto dei vincoli finanziari;

RICHIAMATE inoltre, le indicazioni operative di ordine generale, di cui alla D.G.R. 501/2001, relative a:

- la responsabilità della verifica dei risultati delle attività svolte nel corso del soggiorno;
- la composizione omogenea dei gruppi partecipanti;
- il rapporto operatore/utente in ragione della necessità di accompagnamento;
- la scelta di strutture accessibili ad utenti con disabilità più grave e complessa;

RIBADITE altresì, a carico delle AA.SS.LL., le prescrizioni di cui alla D.G.R. 418/2017 circa:

- la rendicontazione e certificazione della spesa annua sostenuta per l'organizzazione dell'intervento ed ammissibile a contributo che deve essere dettagliata per le diverse voci di spesa;
- la certificazione, per singolo utente, dei giorni di soggiorno per consentire verifiche ed evitare duplicazioni del contributo a rimborso, rispetto al rendiconto della compartecipazione comunale per le spese sostenute dai Comuni stessi in favore degli utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento ex art. 26 legge n. 833/1978, di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
- la trasmissione, entro la fine dell'anno di realizzazione del soggiorno, di una relazione esaustiva che attesti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, i risultati ottenuti nelle diverse aree caratterizzanti l'intervento (autonomia, socio relazionale, ludica ricreativa) che concorrono agli obiettivi generali terapeutici e di integrazione psicosociale della persona disabile, nonché il livello di gradimento dell'utente e della sua famiglia;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare i requisiti dei destinatari, le modalità operative e gestionali per l'organizzazione del servizio vacanza per persone con disabilità, annualità 2019, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare, per l'annualità 2019, le indicazioni operative di ordine generale di cui alla D.G.R. 501/2001, relative a:
 - la responsabilità della verifica dei risultati delle attività svolte nel corso del soggiorno;
 - la composizione omogenea dei gruppi partecipanti;
 - il rapporto operatore/utente in ragione della necessità di accompagnamento;
 - la scelta di strutture accessibili ad utenti con disabilità più grave e complessa;
- 3) di ribadire, a carico delle AA.SS.LL., le prescrizioni di cui alla D.G.R. 418/2017 circa:

- la rendicontazione e certificazione della spesa annua sostenuta per l'organizzazione dell'intervento ed ammissibile a contributo che deve essere dettagliata per le diverse voci di spesa;
- la certificazione, per singolo utente, dei giorni di soggiorno per consentire verifiche ed evitare duplicazioni del contributo a rimborso, rispetto al rendiconto della compartecipazione comunale per le spese sostenute dai Comuni stessi in favore degli utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento ex art. 26 legge n. 833/1978, di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
- la trasmissione, entro la fine dell'anno di realizzazione del soggiorno, di una relazione esaustiva che attesti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, i risultati ottenuti nelle diverse aree caratterizzanti l'intervento (autonomia, socio relazionale, ludica ricreativa) che concorrono agli obiettivi generali terapeutici e di integrazione psicosociale della persona disabile, nonché il livello di gradimento dell'utente e della sua famiglia.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito ufficiale www.regione.lazio.it.

Copia

Requisiti destinatari, modalità operative e gestionali per l'organizzazione del servizio vacanza per persone con disabilità, annualità 2019.

1. I soggetti destinatari sono:

- a. persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in carico ai servizi socio-sanitari ovvero presso una struttura riabilitativa in regime residenziale, semiresidenziale o non residenziale accreditata, per i quali i competenti servizi abbiano espresso una positiva valutazione sull'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione del servizio per la vacanza, in quanto coerente con gli obiettivi terapeutici e di reinserimento psicosociale del soggetto disabile;
- b. persone con disagio psichico in carico ai DSM, per espressa previsione dell'art. 29 della L.R. 11/2016, comma 2;
- c. utenti in trattamento presso strutture riabilitative accreditate, in regime residenziale e semiresidenziale, che non abbiano provveduto all'organizzazione dell'iniziativa; in tal caso, la ASL di riferimento potrà valutare l'eventuale richiesta di partecipazione e la rispondenza del servizio per la vacanza al progetto terapeutico/riabilitativo individuale, compatibilmente con le risorse disponibili;

Presupposti per la partecipazione sono, in ogni caso, possedere la certificazione attestante la condizione di handicap, ai sensi della legge 104/92, art. 3, commi 1 e 3, e non fruire di contributi finanziari, da parte di altri soggetti pubblici, per il servizio per la vacanza o servizio analogo;

2. Le modalità gestionali sono:

- a. accordo, intesa o protocollo, tra ASL e Comune, per i soggetti in trattamento presso le AA.SS.LL. o presso strutture riabilitative accreditate in regime non residenziale;
- b. elaborazione del progetto riabilitativo ed organizzazione del soggiorno, per i soggetti in trattamento presso strutture riabilitative accreditate, in regime residenziale e semiresidenziale, da parte delle stesse strutture, anche in collegamento tra loro, e presentazione del progetto alla ASL per l'autorizzazione allo svolgimento;
- c. organizzazione della vacanza individuale da parte dell'utente/famiglia concordata con i servizi di presa in carico dell'utente;

3. Le spese di rilevanza sociale ammissibili sono:

- a. nel caso di cui al punto 2. a., il Comune si fa carico dei costi relativi alle spese alberghiere, di trasporto, di assicurazione, di carattere organizzativo ed economico degli utenti; la ASL mette a disposizione il proprio personale o ne assume la relativa spesa;
- b. nel caso di cui al punto 2. b., il contributo regionale è destinato alla copertura di spese di natura sociale (alberghiere, trasporto, assicurazione, organizzative ed economiche) degli

utenti, sostenute dalle AA.SS.LL.; sono, inoltre, ritenute eleggibili le spese di assistenza per attività di natura non sanitaria e spese di natura aggiuntiva rispetto alla quota sanitaria erogata per singolo utente;

Le risorse assegnate alle AA.SS.LL, quale contributo per le spese di natura sociale sostenute per i servizi per la vacanza di persone con disabilità, sono da intendersi alternative rispetto ai contributi regionali erogati ai Comuni per le spese sostenute per utenti ricoverati in strutture riabilitative di mantenimento.

4. La durata del soggiorno:

La D.G.R. 501/2001 prevede che i servizi per la vacanza possano avere una durata molto ampia (minimo 20 gg – massimo 60 gg) che, ad oggi, non è ritenuta praticabile; la durata dell'intervento deve essere stabilita dai soggetti competenti contemperando diversi obiettivi: massima partecipazione, adeguato sollievo alle famiglie, realizzazione del piano terapeutico individuale, rispetto dei vincoli finanziari.

Copia

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia